

# Modifiche con stato al 1° gennaio 2009 concernenti i contributi e le prestazioni

## Indice

	Cifra
Contributi	1-4
Prestazioni dell'AVS	5-6
Prestazioni dell'AI	7-8
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)	9
Previdenza professionale	10
Perdita di guadagno	11-12
Assegni familiari	13
Chiarimenti ed altre informazioni	14-15

## Contributi

### Contributi prelevati sui salari dei lavoratori salariati

**1** I contributi AVS/AI/IPG (senza AD) rimangono invariati al 10,1%.

Il tasso contributivo paritetico versato all'AD continua ad ammontare al 2% per i salari fino ad un massimo annuo di 126 000 franchi.

## Tavola scalare dei contributi

**2** Il limite superiore della tavola scalare dei contributi dei lavoratori indipendenti e di quelli salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo contributivo è fissato a 54 800 franchi (finora 53 100 franchi). Il limite inferiore è fissato a 9 200 franchi (finora 8 900 franchi).

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi		Tasso contributivo del reddito
di almeno	ma inferiore a	dell'attività lucrativa in %
9 200	16 000	5,116
16 000	20 300	5,237
20 300	22 600	5,359
22 600	24 900	5,481
24 900	27 200	5,603
27 200	29 500	5,725
29 500	31 800	5,967
31 800	34 100	6,211
34 100	36 400	6,455
36 400	38 700	6,699
38 700	41 000	6,942
41 000	43 300	7,186
43 300	45 600	7,551
45 600	47 900	7,917
47 900	50 200	8,283
50 200	52 500	8,647
52 500	54 800	9,013
54 800		9,500

## Contributo minimo

**3** Il contributo minimo annuo versato all'AVS/AI/IPG dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa è aumentato a 460 franchi (finora 445 franchi).

## Assicurazione facoltativa

**4** Il tasso di contribuzione rimane al 9,8%. Il contributo minimo annuo è aumentato a 892 franchi (finora 864 franchi).

## Prestazioni dell'AVS

### Rendite

**5** Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

(Per esempio, scala 44)	Rendita minima/massima	
Rendita di vecchiaia	1140	2280
Importo massimo delle due rendite di una coppia	3420	
Rendita per vedove e per vedovi	912	1824
Rendita completiva per le mogli nate nel 1941 o prima risp. per i coniugi che ricevevano in precedenza una rendita completiva dell'AI	342	684
Rendita per orfani e per figli	456	912
Importo massimo se si ha diritto nel contempo a due rendite per figli oppure a una rendita per figli e a una rendita per orfani per lo stesso figlio	1368	

### Assegni per grandi invalidi

**6** L'assegno per grandi invalidi dell'AVS ammonta:

- in caso di invalidità di grado elevato a 912 franchi
- in caso di invalidità di grado medio a 570 franchi
- in caso di invalidità di grado esiguo a 228 franchi

## Prestazioni dell'AI

### Rendite

**7** Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

	Rendita intera	Tre quarti di rendita	Mezza rendita	Quarto di rendita
Rendita d'invalidità*	1140/2280	855/1710	570/1140	285/570
Rendita per figli*	456/912	342/684	228/456	114/228

### Assegni per grandi invalidi

**8** L'assegno per grandi invalidi dell'AI ammonta:

- |  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | in un istituto | a casa         |
| • in caso di invalidità di grado elevato | a 912 franchi  | a 1824 franchi |
| • in caso di invalidità di grado medio   | a 570 franchi  | a 1140 franchi |
| • in caso di invalidità di grado esiguo  | a 228 franchi  | a 456 franchi  |

## Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

### Copertura del fabbisogno vitale

**9** Gli importi previsti per coprire il fabbisogno vitale ammontano:

- per le persone sole		a 18 720 franchi
- per le coppie		a 28 080 franchi
- per i figli aventi diritto ad una rendita per orfani o che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI	per i primi due figli, ciascuno per il terzo e il quarto figlio, ciascuno per ogni altro figlio	a 9 780 franchi a 6 520 franchi a 3 260 franchi

## Previdenza professionale

### Salario soggetto alla PP obbligatoria

**10** Importi limiti della previdenza professionale obbligatoria dal 1° gennaio 2009:

- salario annuo minimo 20 520 franchi
- salario coordinato minimo 3 420 franchi
- deduzione di coordinamento 23 940 franchi
- limite massimo del salario annuo 82 080 franchi

### Indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio, per chi partecipa ai corsi per monitori di G+S e in caso di maternità

**11** L'importo massimo dell'indennità totale è aumentato a 245 franchi. Da quest'aumento deriva ugualmente l'aumento di tutti gli importi fissi e massimi come illustrato nella tabella seguente:

	Importo minimo dell'indennità	Importo massimo o limite dell'indennità
Indennità di base	62 franchi*	196 franchi*
Servizi di avanzamento	111 franchi*	196 franchi*
Quadri in ferma continuata	91 franchi*	196 franchi*
Assegno per i figli	20 franchi	20 franchi
Assegno per l'azienda	67 franchi	67 franchi
Indennità di maternità		196 franchi

\* Importo non comprensivo dell'assegno per figli.

**12** Affinché le indennità per perdita di guadagno possano essere versate al più presto, le persone che prestano servizio sono pregate di compilare e trasmettere quanto prima il questionario IPG.

I datori di lavoro iscrivono nel questionario IPG il salario da loro corrisposto al dipendente prima dell'entrata in servizio e inviano immediatamente il documento alla loro cassa di compensazione AVS, affinché il pagamento delle indennità per perdita di guadagno possa essere eseguito al più presto.

## Assegni familiari

13

Il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam). Contemporaneamente verranno adeguati anche gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari. Secondo la nuova legge federale, tutti i Cantoni versano almeno gli assegni seguenti:

- un assegno per i figli di 200 franchi mensili per figli di età inferiore ai 16 anni
- un assegno di formazione di 250 franchi mensili per figli di età compresa tra i 16 e i 25 anni

I Cantoni possono prevedere importi più elevati e introdurre assegni di nascita e di adozione. La legge federale si applica unicamente ai salariati e alle persone senza attività lucrativa a basso reddito. Alcuni Cantoni riconoscono il diritto agli assegni familiari anche ai lavoratori indipendenti.

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e a versare contributi. I Cantoni decidono se i contributi debbano essere versati anche dai salariati e dai lavoratori indipendenti. Le casse di compensazione per assegni familiari fissano l'entità dei contributi conformemente alle disposizioni cantonali sul finanziamento.

Le persone attive nell'agricoltura continuano a ricevere gli assegni familiari secondo la legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione corrispondono a quelli previsti dalla LAFam; nelle regioni di montagna gli importi sono di 20 franchi superiori. Per i lavoratori agricoli è mantenuto l'assegno per l'economia domestica, pari a 100 franchi al mese.

*Per maggiori informazioni si vedano i promemoria 6.08 Assegni familiari e 6.09 Assegni familiari nell'agricoltura.*

## Chiarimenti ed altre informazioni

**14** Le casse di compensazione AVS, le loro agenzie e gli uffici AI forniscono le informazioni del caso. La lista di tutte le casse di compensazione AVS figura nelle ultime pagine dell'elenco telefonico.

**15** Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2008. Riproduzione parziale autorizzata dall'editore, a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2009/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo [www.avs-ai.info](http://www.avs-ai.info)

